

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Servizio Assemblea

DL31/A

EMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI

Art. 6

**N. 1180-1181-1182-1183-1184-
1185-1188**

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

1180

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.1156, pag. 111

DISEGNO DI LEGGE N. 31/A

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

sostitutivo parziale
 soppressivo parziale

sostitutivo totale
 soppressivo totale

aggiuntivo
 Modificativo

TESTO EMENDAMENTO

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2007 e altre disposizioni in materia di politiche sociali

All'emendamento n. 1156, pag.111 è aggiunto il seguente comma

TESTO EMENDAMENTO

Il comma 6 dell'articolo 6 del DL 31/A è sostituito dai seguenti:

13 BIS. A decorrere dall'anno 2024 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021) da destinare al Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona è quantificata in euro 22.175.000 annui. (missione 12 - programma 07 - titolo 1). Alla relativa copertura si provvede mediante pari riduzione, a partire dall'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, tabella A, della legge regionale n. 18 del 2023, (Legge di stabilità 2024) sezione "12 -SANITÀ", rigo "L.R. 17/20021 art. 6 c. 33 "Sostegno alle coppie sarde"(missione 12 - programma 05-titolo 1).

13 ter. Una quota pari a euro 400.000 del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona, è destinata alla realizzazione del programma di spesa di cui all'accordo della Conferenza unificata stato-regioni rep. n. 61/CU del 28 aprile 2022, finalizzato all'inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o abuso di sostanze in carico ai servizi socio-sanitari ed ai servizi della giustizia minorile.

RELAZIONE

La Conferenza unificata stato-regioni con l'accordo rep. n. 61/CU del 28 aprile 2022 ha approvato la proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, concernente l'attivazione di almeno 3 strutture comunitarie sperimentali (bacino inter-regionale Nord, Centro e Sud Italia) di tipo socio sanitario, ad elevata integrazione sanitaria, per l'inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o abuso di

sostanze in carico ai servizi socio-sanitari ed ai servizi della giustizia minorile. L'esigenza di attivare queste tipologie di comunità è stata codificata in sede di Conferenza unificata stato-regioni, con l'accordo rep. n. 148/CU del 14 settembre 2022. Tale accordo ha previsto l'istituzione e l'apertura di tre strutture comunitarie sperimentali (bacino interregionale Nord, Centro e Sud Italia) in possesso dei requisiti funzionali, organizzativi e strutturali di cui all'allegato A del citato accordo n. 148/CU del 2022 recante "Linee di indirizzo per la costituzione di comunità sperimentali di tipo sociosanitario ad elevata integrazione sanitaria per l'inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/problematiche di dipendenza in carico ai servizi socio-sanitari gestite con la collaborazione dei servizi Giustizia minorile". I sopra menzionati accordi impegnano le regioni a verificare la possibilità di provvedere alla realizzazione delle sperimentazioni, previa comunicazione della manifestazione di interesse all'istituzione delle strutture di cui trattasi. Con nota prot. DGMC del 26.06.2023 n. 0041104, è stato accordato l'avvio di tale sperimentazione nella Regione Sardegna, a seguito della manifestazione di interesse trasmessa dalle Direzioni Generali della Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione al Tavolo di consultazione permanente per la Sanità penitenziaria. Pertanto si si vuole istituire, in via sperimentale, una struttura comunitaria in grado di garantire risposte appropriate alle diverse espressioni del disagio giovanile, che si manifesta, in alcuni casi, con nuove forme di disagio psichico e/o di consumo di sostanze, rispetto alle quali si rende necessario intraprendere dei percorsi innovativi. Il costo della Comunità sperimentale, co-progettata dal Centro per la Giustizia minorile della Sardegna e dall'Assessorato alla Sanità, Direzioni Generali della Sanità e delle Politiche Sociali, verrà ripartito tra i soggetti che hanno competenza in materia, prevedendo una quota sanitaria e una sociale, così come previsto dal sistema tariffario onnicomprensivo. La previsione della quota a carico della Direzione Generale delle politiche sociali è quantificata in euro 400.000 per ciascuno delle tre annualità interessate dalla sperimentazione.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Con riferimento all'art.3, comma 8 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n.4 e successive modificazioni, che autorizza in €21.775.000 la dotazione per il triennio 2024, 2025 e 2026 del Fondo Regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona, si propone la seguente integrazione:

| Capitolo | Descrizione | Tit | Mis | Prog | Macroagg | Stanziamiento 2024 | Integrazione 2024 | Stanziamiento finale 2024 |
|-----------|--|-----|-----|------|----------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| SC05.0668 | Fondo regionale sistema integrato servizi alla persona | 1 | 12 | 7 | 104 | 21.775.000,00 | 400.000,00 | 22.175.000,00 |

| Capitolo | Descrizione | Tit | Mis | Prog | Macroagg | Stanziamiento 2025 | Integrazione 2025 | Stanziamiento finale 2025 |
|-----------|--|-----|-----|------|----------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| SC05.0668 | Fondo regionale sistema integrato servizi alla persona | 1 | 12 | 7 | 104 | 21.775.000,00 | 400.000,00 | 22.175.000,00 |

| Capitolo | Descrizione | Tit | Mis | Prog | Macroagg | Stanziamiento 2026 | Integrazione 2026 | Stanziamiento finale 2026 |
|-----------|--|-----|-----|------|----------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| SC05.0668 | Fondo regionale sistema integrato servizi alla persona | 1 | 12 | 7 | 104 | 21.775.000,00 | 400.000,00 | 22.175.000,00 |

La LR n. 23/2005 all'art. 26 istituisce il Fondo Regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona che è destinato come di seguito:

- a) una quota è assegnata ai singoli comuni per la realizzazione di interventi di promozione della comunità locale e per i servizi non compresi nella gestione associata;
- b) una quota è assegnata ai comuni stessi, tenendo conto delle modalità di gestione unitaria associata prescelta ed è erogata all'ente gestore da essi individuato;
- c) una quota è riservata alla Regione per il funzionamento del sistema informativo sociale, per il conferimento di incentivi e per il finanziamento di azioni innovative-sperimentali e di progetti di interesse regionale.

Con riguardo all'ammontare dello stanziamento si rappresenta quanto segue: l'art. 3, comma 8, della legge regionale 25 febbraio 2021, n.4, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 16 e dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, a decorrere dal 23 novembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge), autorizza la spesa annua di euro 21.775.000 sul Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona.

Lo stanziamento di € 21.775.000 è così destinato:

- € 21.535.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore degli ambiti PLUS della Sardegna per la gestione associata dei servizi e il funzionamento dell'ufficio di piano (DGR n. 11/18 del 30/04/2024);
- € 240.000 quale contributo annuale a favore dell'azienda pubblica di servizi alla persona "Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio Falqui". (art. 8 della LR n. 48 del 28/12/2018)

Pertanto al fine di realizzare il programma di spesa come previsto dalla Conferenza unificata stato-regioni con l'accordo rep. n. 61/CU del 28 aprile 2022 di cui sopra, si chiede un aumento dello stanziamento del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona di € 400.000 che porti lo stanziamento annuale complessivo ad € 22.175.000.

VARIAZIONE IN AUMENTO

MISSIONE 12 – PROGRAMMA 7 – TITOLO 1

| | |
|------|------------|
| 2025 | 400.000,00 |
| 2026 | 400.000,00 |

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

MISSIONE 12 – PROGRAMMA 5 – TITOLO 1

| | |
|------|------------|
| 2025 | 400.000,00 |
| 2026 | 400.000,00 |

1181

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.1144 a pagina 107

DISEGNO DI LEGGE N. 31/A

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

sostitutivo parziale

sostitutivo totale

aggiuntivo

soppressivo parziale

soppressivo totale

Modificativo

TESTO EMENDAMENTO

ART. 6

All'emendamento n. 1144 a pagina 107 riferito all'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

L'importo di cui al comma 13 dell'art.6 del DL31/A è sostituito dal seguente importo: 24.080.000,00.

COPERTURA FINANZIARIA

SPESA

VARIAZIONE IN AUMENTO

MISSIONE 12

PROGRAMMA 2

TITOLO 1

2024 € 80.000

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

MISSIONE 20

PROGRAMMA 3

TITOLO 1

2024 € 80.000

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione motiva l'incremento di euro 80.000 rispetto a quanto già stanziato con il DL31/A.

Nell'ambito della gestione del programma ministeriale di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità, finalizzato a garantire il diritto a una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, con il DPCM del 3.10.2022 è stato disposto il riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze del triennio 2022-2024, comprensivo delle risorse del programma Vita indipendente. In attuazione del predetto DPCM, la Regione Sardegna con Deliberazione della giunta n.7/11 del 28.02.2023 app.prel. (DGR n. 13/64 del 06.04.2023 app.def.) ha programmato per il triennio di bilancio 2023/2025, le risorse del FNA triennio 2022-2024 destinate all'attuazione dei progetti di Vita indipendente in continuità con le annualità precedenti, pari a euro 400.000 per ciascun anno, per il finanziamento delle attività negli ambiti territoriali storicamente coinvolti di Anglona-Coros Figulinas, Ogliastra, Ales Terralba, Iglesias e Sanluri. L'importo di euro 80.000 per ciascun anno è cofinanziato con risorse regionali pari a euro 20.000 per ciascun anno, per un importo complessivo di euro 100.000 annui per ambito (euro 400.000 dal Fondo nazionale ed euro 100.000 Fondo regionale). Con la medesima DGR n.7/11 del 28.02.2023 è stato inoltre programmato (sempre per il triennio di bilancio 2023/2025) il finanziamento regionale per l'attuazione dei progetti di Vita indipendente attribuendolo agli enti gestori dei restanti 20 ambiti territoriali, in continuità con l'annualità precedente, fino a euro 100.000 ad ambito nei limiti delle risorse approvate dal bilancio regionale.

Si fa presente che in sede di prima applicazione tra i LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021- 2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale (art. 21 del D.Lgs. n. 147/2017) sono inviati alla lettera f) i progetti per il "dopo di noi" e per la vita indipendente.

Pertanto al fine di garantire la realizzazione del programma sull'intero territorio regionale di rende necessario integrare lo stanziamento di €80.000,00. Lo stanziamento così aggiornato a €2.100.000,00 consente di cofinanziare n.5 ambiti territoriali con €100.000,00 (20.000 per ambito) e di finanziare i restanti n.20 ambiti con €2.000.000,00.

Con il presente emendamento si propone di incrementare di ulteriori euro 80.000,00 quanto stanziato con l'attuale versione del comma 13 art 6 del DL31/A.

1182

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.1156, pag. 111

DISEGNO DI LEGGE N. 31/A

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

sostitutivo parziale
 soppressivo parziale

sostitutivo totale
 soppressivo totale

aggiuntivo
 Modificativo

TESTO EMENDAMENTO

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2007 e altre disposizioni in materia di politiche sociali

All'emendamento n. 1156, pag.111 sono aggiunti i seguenti commi:

13 ter. A decorrere dall'anno 2024 le risorse del "Fondo per le comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale" di cui all'art. 7 della Legge regionale 11/04/2016, n. 5 sono ripartite in favore delle associazioni e cooperative sociali che gestiscono comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, per l'attuazione di specifici interventi assistenziali annuali.

13 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, sono individuate quali beneficiarie delle risorse di cui al comma 1 le strutture attive e già finanziate nell'annualità corrente, nella medesima deliberazione è disposto l'accreditamento provvisorio che costituisce titolo per l'erogazione dei finanziamenti regionali, sono definiti i procedimenti di monitoraggio e valutazione dell'effettiva realizzazione dell'obiettivo di inclusione anche tramite verifiche a campione sul corretto utilizzo dei finanziamenti.

13 quinquies. Eventuali somme non spese in ciascuna annualità vengono reinvestite nell'annualità successiva in attività ad alta valenza sociale per le medesime finalità di cui al comma 1 sulla base di appositi indirizzi assessoriali.

RELAZIONE

Le presenti disposizioni si rendono necessarie al fine di assicurare un quadro normativo di riferimento adeguato all'attuale contesto socio - economico in cui operano le comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

1483

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 1144 a pagina 107

DISEGNO DI LEGGE N. 31/A

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

sostitutivo parziale

sostitutivo totale

aggiuntivo

soppressivo parziale

soppressivo totale

Modificativo

TESTO EMENDAMENTO

ART. 6

All'emendamento n. 1144 a pagina 107 riferito all'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

13 bis. All'art. 3-bis della Legge Regionale n. 6 del 6 Marzo 2020 come modificato dal comma 47 dell'art.5 Legge Regionale n.17 del 19 Dicembre 2023 è aggiunto il seguente comma 1: *"La regione finanzia borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica in favore di: biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri, psicologi e veterinari."*

13 ter. Il comma 2 dell'art. 3 -bis della Legge Regionale n. 6 del 6 Marzo 2020 è soppresso a far data dall'entrata in vigore della presente Legge.

Relazione illustrativa

L'emendamento aggiuntivo che introduce il comma 1 si rende necessario al fine di eliminare l'errore materiale dovuto alla soppressione del reintroducendo comma 1 per effetto dell'art.5 comma 47 lett.a) della legge regionale n.17/2023.

L'emendamento integralmente soppressivo del comma 2 dell'art.3-bis legge regionale n.6/2020 si rende necessario al fine di eliminare l'errore materiale dovuto al fatto che l'art.5 comma 47 lett.a) della legge regionale n.17/2023 ha soppresso erroneamente il sopra citato comma 1 in luogo del comma 2.

1186

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.1156, pag. 111

DISEGNO DI LEGGE N. 31/A

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

sostitutivo parziale
 soppressivo parziale

sostitutivo totale
 soppressivo totale

aggiuntivo
 Modificativo

TESTO EMENDAMENTO

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2007 e altre disposizioni in materia di politiche sociali

All'emendamento n. 1156, pag.111 è aggiunto il seguente comma

13 ter. *Alla legge regionale n. 4 del 2006, art. 17 comma 2 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:*

Al fine di favorire percorsi volti all'inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e integrazione sociale o completare il percorso scolastico o formativo, è autorizzata a favore degli enti locali, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di euro 1.470.000 per la realizzazione di interventi di accompagnamento e di sostegno ai giovani ancora in difficoltà attraverso l'attribuzione di portafogli per l'inclusione sociale. Gli interventi sono estesi alle persone inserite in un programma terapeutico-riabilitativo condotto presso i servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali o che abbiano completato un programma presso le strutture per le tossicodipendenze regolarmente accreditate, residenziali e semiresidenziali. Le somme sono ripartite annualmente tra i Comuni sulla base dei fabbisogni rilevati. Agli oneri degli anni successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati.

RELAZIONE

La norma, nella sua formulazione originale, ha introdotto e finanziato il programma sperimentale di inclusione sociale, c.d. "Prendere il volo", che prevede percorsi volti all'inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali, che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e integrazione sociale o concludere il percorso scolastico o formativo.

Il programma "Prendere il volo" quando fu introdotto non aveva precedenti nel panorama nazionale e, in quasi vent'anni di sperimentazione nel territorio regionale, ha prodotto significativi risultati così da imporsi come buona pratica e fonte di ispirazione per l'articolazione dei progetti di autonomia a favore dei neomaggioresi.



segue 1184

La modifica alla norma originaria che si propone è pertanto resa necessaria dalla necessità di rendere il programma non più sperimentale.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La modifica proposta non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale

Rif contabilità cap. SC05.0736 00.12.02.01.

1185

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.1156, pag. 111

DISEGNO DI LEGGE N. 31/A

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

sostitutivo parziale
 soppressivo parziale

sostitutivo totale
 soppressivo totale

aggiuntivo
 Modificativo

TESTO EMENDAMENTO

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2007 e altre disposizioni in materia di politiche sociali

All'emendamento n. 1156, pag. 111 è aggiunto il seguente comma

13 ter. Il comma 8 dell'art. 66 della legge regionale n. 9 del 2023 è così sostituito:

"A decorrere da luglio 2023 le strutture di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 possono provvedere, ove necessario, all'attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata. Le medesime strutture, ove si avvalgano di personale sanitario, percepiscono dall'Azienda socio sanitaria locale di riferimento una quota sanitaria giornaliera per ospite che, rideterminata in base all'attuale costo medio delle prestazioni infermieristiche, può essere quantificata in euro 11,90. Alla relativa spesa, stimata in 8.500.000 annui, si fa carico con risorse del fondo sanitario regionale indistinto (missione 13, programma 01)".

RELAZIONE

La disciplina delle strutture integrate risulta regolata dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, dal decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 53/7 del 29 ottobre 2018, così come modificata e integrata dalla deliberazione n. 10/37 del 16 marzo 2023.

- 1) Le comunità integrate per anziani, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, "...sono strutture residenziali destinate ad accogliere anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili a domicilio. La comunità è una struttura idonea ad erogare prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni programmate mediche e infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell'anziano ospitato."

→ segue 1185

- 2) **Le Comunità integrate per persone con disabilità e per il "dopo di noi"**, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, "...sono strutture sociali a carattere comunitario destinate a soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale", attuando "...interventi volti all'acquisizione e al mantenimento dei livelli di autonomia individuale nelle attività quotidiane e al potenziamento delle attività cognitive e relazionali". Inoltre, garantiscono "...una vita quotidiana significativa a persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale, con limitata o nulla autonomia e assicura prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti".
- 3) **Le Comunità integrate per persone con disturbo mentale** di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 22.7.2008, dedicato alle strutture sociali, alla luce di quanto disposto dal D.P.C.M. del 12.1.2017 sono state sostituite dalle Strutture residenziali psichiatriche per interventi socioriabilitativi (SRP3) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/11 del 28 dicembre 2018. Difatti, l'art. 33, comma 3, lett. c) del D.P.C.M di cui si tratta, include nell'alveo delle prestazioni garantite attraverso risorse finanziarie pubbliche dal Servizio sanitario nazionale, i trattamenti socio-riabilitativi erogati attraverso le dette strutture residenziali integrate che, pertanto, corrispondono anche alla categoria di strutture che l'Accordo Stato - Regioni su citato, identifica come SRP3 (Strutture psichiatriche per interventi socio riabilitativi), ovvero strutture che accolgono pazienti inseriti esclusivamente a cura del Centro di Salute Mentale.
- 4) **Le Comunità socio-educative integrate per minori**, di cui all'art. 16, sono sostituite dalle "Strutture residenziali e semiresidenziali di bassa intensità (SRP3)", in coerenza con le previsioni di cui all'art. 32, comma 5 del citato D.P.C.M., che prevede che anche i trattamenti a bassa intensità siano a carico del SSN, e della discendente DGR 21/18 del 22.06.2023 per le quali la medesima DGR approva la programmazione (allegato 1), il sistema tariffario onnicomprensivo e a totale carico del Sistema sanitario regionale (allegato 2), le schede dei requisiti generali e minimi autorizzativi (allegati 3, 6 e 7).

Decade così la modalità di integrazione socio-sanitaria individuata dalla DGR n. 64/22 del 28.12.2018, che prevedeva la possibilità di attivare trattamenti sanitari di bassa intensità (SRP3) nelle Strutture sociali di cui al punto B.1 dell'allegato della Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018, successivamente modificato a seguito della Delib.G.R. n. 22 /31 del 14/07/2022, approvata definitivamente con la Delib.G.R. n. 10/37 del 16.3.2023; a seguito della DGR 21/18 del 22.06.2023, pertanto, le ex "Comunità socio-educative integrate per minori" possono presentare istanza per divenire "Strutture residenziali e semiresidenziali di bassa intensità (SRP3)" oppure strutture sociali di cui alla DGR n. 53/7 del 29.10.2018 e s.s.m.m.i.i..

In merito alle prestazioni sanitarie da erogare nelle strutture integrate, è stata adottata la Deliberazione n. 6/27 del 30 gennaio 2008, con la quale si è stabilito che la presenza programmata del relativo personale venisse assicurata dalle aziende sanitarie locali, attraverso personale messo a disposizione dall'Azienda medesima o

segue →

→ 1185

dall'Ente gestore della struttura, prevedendo che, al ricorrere di questa seconda circostanza, l'Azienda sanitaria locale provvedesse all'erogazione all'Ente gestore autorizzato della quota sanitaria giornaliera per ospite pari a € 10,40 a tutti gli Enti gestori autorizzati.

Tale disciplina è stata rivista alla luce di quanto disposto dalla legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, art. 66, comma 8, il quale dispone che "Al fine di garantire i target imposti dal PNRR, a partire da luglio 2023 le strutture di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4 del 2008 sono trasformate in strutture sociali e le ASL di appartenenza provvedono all'attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata", determinando la necessità di apportare delle modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 6/27 del 30 gennaio 2008.

La conseguente Deliberazione di Giunta n. 10/74 del 23 marzo 2024 ha prescritto che:

- entro il termine di dodici mesi dalla sua approvazione, la deliberazione della Giunta regionale n. 6 /27 del 30 gennaio 2008 sia revocata;
- di dare atto che, con successiva deliberazione della Giunta regionale, si provvederà a dare attuazione all'art. 66, comma 8, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9;

Il cambiamento delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie all'interno delle strutture di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.Reg. n. 4/2008 ha determinato delle criticità operative e organizzative che rischiano di determinare limitazioni nei percorsi di presa in carico.

Per ovviare alle criticità emerse, appare opportuno prevedere una disposizione di legge che possa modificare il contenuto dell'art. 66, comma 8, prevedendo l'adeguamento della quota sanitaria giornaliera per ospite, attualmente determinata dalla DGR n. 6/27 del 28.01.2008 e pari a € 10,40, all'attuale costo medio delle prestazioni infermieristiche, senza limitare o pregiudicare il ricorso all'ADI.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente disposizione determina oneri aggiuntivi, in quanto il meccanismo di rimborso, sancito in norma e già definito con la DGR n. 6/27 del 30/01/2008, deve essere adeguato con il riconoscimento della quota sanitaria giornaliera per ospite, riconosciuta ai soggetti gestori delle strutture integrate, che tenga conto dell'attuale costo medio delle prestazioni infermieristiche.

La quota sanitaria prevista a tutt'oggi, di importo pari a euro 10,40, determina un onere a carico del capitolo SC05.0001 di circa 8 milioni di euro annui.

Per meglio spiegare l'opportunità dell'adeguamento, può farsi riferimento agli aumenti contrattuali riconosciuti al personale infermieristico, analizzando dunque gli importi tabellari riconosciuti dal CCNL cooperative sociali vigente nel 2009 e quello attualmente applicabile.

Considerando l'aumento nel periodo 2009-2024 della retribuzione dell'infermiere, che in quanto esercente professione sanitaria ricade nell'Area/Categoria D, e del relativo costo a carico della struttura base, si può

segue →

→ segue 1185

procedere con la rideterminazione proporzionale della quota da riconoscersi, quantificando la medesima in euro 11,90.

La spesa così è a carico del fondo sanitario regionale (capitolo SC05.0001).

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

1188

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.1156, pag. 111

DISEGNO DI LEGGE N. 31/A

PRESENTATORI:

GIUNTA REGIONALE

sostitutivo parziale
 soppressivo parziale

sostitutivo totale
 soppressivo totale

aggiuntivo
 Modificativo

TESTO EMENDAMENTO

Art. 6

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2007 e altre disposizioni in materia di politiche sociali

All'emendamento n. 1156, pag.111 è aggiunto il seguente comma:

TESTO EMENDAMENTO

13 BIS. Al fine di consentire il pagamento dei compensi relativi agli adeguamenti tariffari da attribuire a decorrere dal 1° gennaio 2024, per le prestazioni aggiuntive dei medici dell'emergenza sanitaria territoriale dell'AREUS che prestano servizio presso il punto di primo intervento (PPI) del carcere "Ettore Scola" di Uta, è autorizzata la spesa annua di euro 1.000.000 (missione 13, programma 03 – Titolo 1). Alla relativa copertura si provvede mediante pari riduzione, a partire dall'anno 2024, del Fondo Sanitario Regionale (missione 13 - programma 01 – Titolo 1).

COPERTURA

SPESA

MISSIONE 13

IN DIMINUZIONE

PROGRAMMA 1 – TITOLO 1 2024 EURO 1.000.000
2025 EURO 1.000.000
2026 EURO 1.000.000

IN AUMENTO

PROGRAMMA 3 – TITOLO 1 2024 EURO 1.000.000
2025 EURO 1.000.000
2026 EURO 1.000.000

RELAZIONE

La disposizione si rende necessaria al fine di rendere appetibili gli incarichi dei medici del PPI del carcere di Uta che al momento rischia di restare scoperto per l'assenza della disponibilità dei medici di emergenza sanitaria territoriale alla copertura dei turni. Si ricorda che gli incarichi sono su base volontaria e che i medici di emergenza sanitaria territoriale sono medici convenzionati del SSR, ormai presenti in misura esigua.